
	<p style="text-align: center;">Ministero dell'Istruzione CPIA NAPOLI PROVINCIA 1 CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635 Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682 NAMM0CR008@istruzione.it – NAMM0CR008@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Al Personale docente e ATA del CPIA
Atti
Sito web

Circolare n. 29

Oggetto: Decreto legge n. 172/2021 – Obbligo vaccinale per il personale scolastico
Nota MI prot. 1889 del 07/12/2021

Il 26/11/2021 è stato pubblicato il DL n.172 che all'art. 2 estende l'**OBBLIGO VACCINALE** a tutto il personale della scuola a partire dal **15/12/2021**.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale scolastico.

Il DL all'art. 1, modificando il DL n. 44 del 2021 introducendo l'art. 3 ter, precisa anche il contenuto dell'obbligo vaccinale. **L'adempimento dell'obbligo vaccinale** comprende il **ciclo vaccinale primario** (prima e seconda dose) **e a far data dal 15/12/2021**, anche la somministrazione della **successiva dose di richiamo**, da effettuarsi nel rispetto dell'indicazione dei termini previsti con circolare del ministero della salute. Attualmente la **dose di richiamo va effettuata entro nove mesi** dalla data della seconda somministrazione del vaccino (si ricorda anche che allo stato attuale l'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e l'effettuazione della dose booster è di 5 mesi).

In sintesi, dal prossimo 15/12/2021 per il personale scolastico non è più sufficiente il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 introdotta dal DL 111/2021, ma è necessario possedere il cosiddetto Green pass rafforzato. L'obbligo si applica sia al personale a tempo indeterminato che a tempo determinato.

L'art. 2 del DL 172/2021 prevede inoltre che **il DS verifichi immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale** per tutto il personale scolastico. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita il personale inadempiente a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la *documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1.*

La **vaccinazione può essere omessa o differita** solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (art. 4, comma 2 del DL 44/2021, come modificato dal DL n.172/2021). A tal proposito si ricorda

che è ancora valida la **circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021**, recante le modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con la specifica degli elementi necessari per la validità della certificazione stessa. Tali elementi sono stati trasmessi al personale tutto con informativa del DS prot. n. 2756 del 03.09.2021, pubblicata sul sito e alla quale si rimanda.

Qualora il personale risultato inadempiente presenti documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il DS invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre i 3 giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l'obbligo vaccinale.

La mancata presentazione della documentazione prevista dall'art.2, sopra richiamata, **determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale**. Ai sensi dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 introdotto dall'art. 2 del DL n.172, il DS è tenuto ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e a darne l'immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'**atto di accertamento dell'inadempimento** determina **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15/12/2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina anche l'applicazione della somministrazione della **sanzione amministrativa pecuniaria**, già prevista per l'inosservanza dell'obbligo di possesso ed esibizione del green pass base, **rideterminata nel pagamento di una somma da € 600 a 1500 (art. 4 ter, comma 6)**. La sanzione amministrativa si applica anche al Dirigente scolastico chiamato a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale, qualora non adempia a tale verifica; in tal caso la sanzione consiste nel pagamento di una somma di danaro da 400 a 1000 €.

Il **Ministero dell'Istruzione** ha emanato la **nota 1889 del 07/12/2021** recante suggerimenti operativi in relazione al DL n. 172/2021 –Obbligo vaccinale per il personale della scuola, che si allega alla presente comunicazione.

Si raccomanda al personale tutto di leggere con attenzione sia il DL n. 172 che la suddetta nota ministeriale, alla quale si rimanda per quanto non richiamato espressamente nella presente circolare. Per quanto riguarda le **procedure di controllo** la nota ministeriale rimanda ad ulteriori indicazioni operative da emanarsi da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che saranno comunicate al personale dalla sottoscritta non appena rese note. Al momento è comunque possibile effettuare la procedura di controllo mediante l'app governativa "VerificaC19" che è già stata aggiornata, rendendo possibile verificare il possesso del green pass rafforzato.

Allegati:

DL n.172/2021

Nota MI prot . n. 1889 del 07.12.2021

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
Firmato digitalmente